



**SOCIETÀ PER LE BELLE ARTI ED
ESPOSIZIONE PERMANENTE**

ENTE MORALE

STATUTO

**PALAZZO SOCIALE : MILANO
VIA FILIPPO TURATI, 34**

STATUTO

- Art. 1 La Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, con sede in Milano, eretta in ente morale con R.D. 22 settembre 1884, n. 1447, ha per scopo l'incremento delle Belle Arti per mezzo di pubblicazioni, di esposizioni annuali e straordinarie, di vendite di opere d'Arte.
- Art. 2 La Società comprende: Soci ordinari, Soci vitalizi e Soci onorari.
Il regolamento determinerà i contributi che i Soci sono tenuti a corrispondere alla Società.
I Soci perpetui sono nominati dall'Assemblea Generale, per benemerienze speciali, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Art. 3 L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, può revocare la nomina del Socio, a qualsiasi categoria appartenga, che si renda indegno o, comunque, incompatibile con gli interessi della Società.
- Art. 4 I Soci hanno libero ingresso ad ogni esposizione o manifestazione indetta dalla Società, ricevono una copia delle pubblicazioni sociali e partecipano alle estrazioni delle opere d'Arte eventualmente acquistate per il sorteggio di cui all'art. 21.
- Art. 5 La Società è retta da un Consiglio Direttivo composto di un Presidente e otto Consiglieri, di cui due Artisti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati per un secondo triennio.
- Art. 6 L'Assemblea nomina a scrutinio segreto il Presidente e otto Consiglieri di cui due Artisti e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nomina inoltre la Commissione Artistica Annuale di tre membri tutti Artisti Soci. Le cariche sono gratuite.

Il Presidente è sempre rieleggibile, i Consiglieri possono essere rieletti per un secondo triennio, ma in seguito non possono essere rinominati che dopo l'intervallo di un triennio.

I membri della Commissione Artistica si rinnovano annualmente e sono rieleggibili ad intervallo di un anno.

I membri del Collegio dei Revisori sono eletti ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 7 *(abrogato a norma dei decreti e delle leggi con cui è stato soppresso il giuramento fascista)*

Art. 8 Il Presidente rappresenta la Società in qualsiasi atto giudiziale; firma i contratti; rilascia le procure speciali alle liti; provvede alle gestioni ed a tutte le occorrenti disposizioni di fondi; convoca le sedute del Consiglio Direttivo e le assemblee generali sia ordinarie, sia straordinarie; presiede tutte le Commissioni; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Presidente.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'ammissione dei Soci nuovi, alle spese ordinarie e straordinarie, ai sussidi, alle erogazioni dei fondi; discute e approva i bilanci preventivi e rivede i consuntivi da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione dei revisori dei conti; provvede alla organizzazione delle Mostre d'Arte ordinarie e straordinarie, alle vendite e ad ogni manifestazione artistica che, nell'ambito statutario crederà utile alla Società; delibera gli eventuali provvedimenti di revoca da adottare nei confronti dei Soci morosi e dei Soci che non conformassero le loro azioni alle esigenze della Società.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo può nominare uno dei Soci, che non faccia parte del Consiglio Direttivo, Segretario amministratore della Società.

Tale impiegato, che godrà di una retribuzione fissa, è responsabile verso il Consiglio Direttivo della sessione contabile, cura le esazioni ed i pagamenti delle spese di ordinaria amministrazione; attende al disbrigo delle

pratiche inerenti al funzionamento della Società, ed assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo e delle assemblee, di cui tiene i verbali.

Art. 11 Le sedute del Consiglio Direttivo debbono essere indette con almeno tre giorni di preavviso; in caso di urgenza basta un giorno.

Esse sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni sono senz'altro esecutorie, eccetto per quelle per le quali occorre l'approvazione dell'Autorità tutoria, a sensi di legge.

Alle sedute nelle quali verrà discusso il bilancio dell'esercizio dovranno partecipare i Revisori dei Conti.

Art. 12 Nel primo semestre di ogni anno il Presidente convoca l'Assemblea Generale dei Soci per riferire sull'esercizio, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la nomina della Commissione Artistica, di cui all'Art. 16 e dei Soci onorari, per l'eventuale sorteggio dei premi e per deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.

Il bilancio annuale è diramato ai Soci insieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea, per la relativa approvazione. In caso di urgenza o quando non meno di trenta Soci ne facciano domanda scritta, il Presidente radunerà i Soci in Assemblea straordinaria.

Art. 13 Per ogni Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, occorre un preavviso di almeno otto giorni mediante inviti a stampa, portanti indicazioni degli oggetti da trattare.

In ogni Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, non si possono discutere altri oggetti all'infuori di quelli indicati nell'avviso di convocazione.

Le nomine dei Soci onorari sono fatte soltanto nella seduta ordinaria, di cui al precedente articolo.

Art. 14 Mezz'ora dopo l'ora indicata sugli inviti l'Assemblea è legale, qualunque sia il numero degli intervenuti. Quando però si trattasse di proposte o modificazioni allo Statuto, del regolamento o di scioglimento della Società, occorrerà

che siano presenti un quinto dei Soci, ma qualora non venisse raggiunto il numero, come sopra prescritto, sarà indetto apposito referendum.

Art. 15 Il Presidente della Società o chi ne fa le veci presiede le adunanze generali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 16 Ogni anno viene organizzata una Mostra d'Arte a cura di apposita commissione artistica composta di tre Artisti Soci nominati dall'Assemblea, e tre Consiglieri delegati dal Presidente.

Per tutte le altre esposizioni e per le vendite d'Arte, il Consiglio provvede, quando occorre, a nominare le relative Commissioni ed in questi casi la qualità di Socio non è richiesta per essere nominati.

Spetta al Consiglio determinare la percentuale a favore della Società, sulle vendite che si effettueranno in qualunque genere di esposizioni indette dalla Società stessa.

Il Consiglio consulta la Commissione Artistica quando lo ritenga opportuno per la buona riuscita delle iniziative sociali.

Gli acquisti sociali sono fatti dal Consiglio sulla base di un elenco proposto dalla Commissione Artistica.

Art. 17 L'anno sociale e l'anno finanziario coincidono con l'anno solare.

Per l'anno finanziario l'Assemblea nomina tra i Soci, tre Revisori dei conti che riferiscono per iscritto all'Assemblea.

Art. 18 I beni che costituiscono il patrimonio della Società sono descritti in speciali inventari a cura del Segretario amministratore.

Le somme preventivate dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Società, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero per l'Educazione Nazionale salvo, ove occorresse, l'autorizzazione sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850 n. 1037 sugli acquisti dei corpi morali.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è personalmente responsabile il Presidente della Società.

Art. 19 Le entrate ordinarie della Società provengono dai contributi dei Soci, dagli introiti dei biglietti d'ingresso, dalla locazione di sale o di parte o di tutto il palazzo sociale, dagli eventuali interessi sui capitali sociali.

Le entrate ordinarie sono vincolate:

a) al fondo generale di amministrazione ed esercizio

b) al fondo acquisti per l'eventuale sorteggio d'opere d'Arte e al fondo pubblicazioni artistiche, per quanto lo consentano gli impegni di cui al comma a).

Art. 20 Il fondo esercizio comprende i contributi e le rendite tutte della Società previa deduzione delle tasse e spese di gestione, interessi passivi, ammortamento mutui e manutenzione dello stabile e mobili. L'eventuale residuo una volta saldate le passività gravanti il bilancio della Società, verrà passato ad un fondo di riserva.

Art. 21 Gli acquisti di opere d'Arte sono fatti dopo la chiusura del bilancio consuntivo dell'annata precedente e, di regola, nella Mostra annuale. Il Consiglio Direttivo può tuttavia erogare parte della somma destinata agli acquisti in compere di opere d'Arte che figurino in altre manifestazioni speciali indette dalla Società.

Le opere acquistate possono essere sorteggiate fra i Soci, con le modalità che saranno stabilite nel Regolamento. L'eventuale sorteggio sarà fatto nell'Assemblea nella quale si delibera sul bilancio annuale e dopo la relativa approvazione.

Art. 22 Per la concessione di aiuti ad Artisti meritevoli di assistenza è costituito un apposito fondo sussidi, con le

somme provenienti da elargizioni; lasciti; donazioni fatte a tale scopo alla Società.

Il fondo sussidi è amministrato separatamente, ma figurerà con particolare partito di giro nell'attivo e nel passivo del bilancio della Società.

L'eventuale maggiore entrata andrà in aumento del fondo speciale fino a che il fondo stesso abbia raggiunto la somma di lire cinquantamila; successivamente le eccedenze annue andranno a far parte delle entrate ordinarie di cui all'Art. 19.

- Art. 23 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmetterà al Ministero per l'Educazione Nazionale l'elenco dei premi da conferire o da mettere eventualmente a concorso nell'anno successivo.
Parimente saranno trasmesse le relazioni delle Commissioni giudicatrici.
- Art. 24 Entro il mese di Gennaio di ogni anno il Presidente invierà al Ministero per l'Educazione Nazionale una relazione sull'attività svolta dalla Società, nell'anno precedente.
- Art. 25 Il Consiglio predisporrà per il funzionamento interno della Società, un Regolamento che, approvato dall'Assemblea dei Soci, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero per l'Educazione Nazionale.
- Art. 26 Quando per constatata insufficienza di mezzi sociali, o, comunque si deliberasse lo scioglimento della Società, la liquidazione sarà affidata ad un Consiglio di tre Soci da nominarsi a maggioranza assoluta di voti dall'Assemblea.
Al Comitato spettano le facoltà che per legge sono consentite ai liquidatori delle Società poste sotto le leggi riguardanti i Corpi Morali.
- Art. 27 Qualora i fondi sociali non bastassero a coprire le spese e a deliberare la Società in liquidazione da tutti gli impegni in corso, la deficienza è accollata per ultimo ai fondi sussidi.
- Art. 28 A liquidazione finita, il Comitato deve convocare l'Assemblea Generale per rendere conto del suo operato ed in quella occasione l'Assemblea decide sulla destinazione

ultima dei fondi rimasti disponibili, che non potranno venire erogati altrimenti che a vantaggio dell'Arte.

Le rimanenze eventuali del fondo sussidi sono da destinarsi ad opere di beneficenza a favore della classe degli Artisti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 29 Sino alla totale estinzione di ogni debito in corso, il fondo patrimoniale della Società sarà considerato fondo di ammortamento ed avrà analoga destinazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia – Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale
F.to Bottai

Dato con R.D. a Roma il 6 febbraio 1939